

Riservato al Settore proponente SETTORE N. <u>4</u> Rep. n. <u>02</u> data <u>27/01/2016</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI in data _____ Prot. N° _____
RISERVATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Proposta n. <u>07</u> del <u>27/01/2016</u>		L'impiegato Responsabile _____

**COMUNE DI PARTINICO**  
 Provincia di Palermo

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

ORIGINALE

IMMEDIATA ESECUZIONE

N. <u>10</u> del Reg. Data <u>29-01-2016</u>	OGGETTO:	DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.
Parte riservata all'Ufficio Ragioneria <b>Bilancio anno</b> _____ ATTO n. _____ - Titolo _____ Funzione _____ - Servizio _____ Intervento _____ - Capitolo n. _____		NOTE Visto l'Assessore _____

L'anno duemila seicci il giorno ventinove del mese di gennaio  
 alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale  
 con l'intervento dei signori.

				PRES.	ASS.
1	Sindaco	<i>Lo Biundo</i>	<i>Salvatore</i>		X
2	Vice Sindaco	<i>Denaro</i>	<i>Giovanni</i>	X	
3	Assessore	<i>Campione</i>	<i>Diego Fernando</i>	X	
4	Assessore	<i>Pantaleo</i>	<i>Giovanni</i>	X	
5	Assessore	<i>Provenzano</i>	<i>Giovanni</i>	X	
6	Assessore	<i>Albiolo</i>	<i>Gioacchino</i>	X	
7	Assessore	<i>Di Trapani</i>	<i>Giusy</i>	X	
				6	1

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale  
 (*D.ssa Giovanna Divono*) *Dott.ssa Antonella Spataro*  
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed  
 invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che, in data 06.05.2014 è stato sottoscritto l'Accordo Decentrato Integrativo relativo al quadriennio economico 2010/2013, giusta autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dello stesso deliberata con provvedimento di G.M. n. 68 del 15.04.2014;
- che l'Accordo Decentrato Integrativo trova immediata ed automatica applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti e, per il **principio della ultrattività**, le norme del CCDI continuano ad essere in vigore fino a che non sia sottoscritto il nuovo contratto, ovviamente per le parti che non siano state abrogate da disposizioni del Contratto Nazionale nel frattempo intervenute o che di fatto siano in contrasto con orientamenti applicativi dell'ARAN o della Magistratura contabile;
- che in fase di applicazione dell'Accordo Decentrato 2010-2013 è stata sollevata una criticità relativa alla liquidazione dell'indennità per compensare l'esposizione al rischio per il personale appartenente al Corpo di P.M.; rischio identificato nel CCDI nel servizio di "viabilità";
- che, all'uopo occorre rappresentare:
  - a. l'art. 37, del CCNL del 6.7.1995 e s.m.i. stabilisce che l'indennità di vigilanza viene corrisposta per remunerare sia la specificità delle prestazioni svolte dal personale di Polizia Municipale, sia lo specifico rischio derivante dall'espletamento delle prestazioni di tale personale. Anche l'ARAN, in sede di orientamenti applicativi (Ral145), considera *"irragionevole l'attribuzione di una ulteriore indennità per la medesima prestazione di lavoro"*;
  - b. i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che hanno stigmatizzato l'illegittimità dei contratti collettivi decentrati che avessero previsto il cumulo tra indennità di vigilanza e indennità di rischio e/o disagio, recentemente non hanno escluso la possibilità *"che taluni degli appartenenti al corpo della polizia municipale possano percepire, accanto alle indennità di vigilanza, anche quella di rischio o di disagio... Deve, a ogni buon conto, trattarsi di prestazioni che non rientrano tra quelle che possono e devono essere richieste ad appartenenti a un corpo di polizia, essendo esse, altrimenti, già retribuite attraverso l'indennità di vigilanza. Più in generale, l'indennità di rischio e di disagio non dovrebbero essere corrisposte a titolo di remunerazione aggiuntiva di quelle situazioni o condizioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per lo stesso profilo"*.
- che, si è provveduto alla liquidazione della prima annualità dell'Accordo 2010-2013 in quanto il Responsabile del Settore ha prodotto opportuna attestazione del personale appartenente al Corpo di P.M. esposto al rischio "viabilità" previsto nel CCDI ma, nel richiedere le attestazioni per la liquidazione delle indennità delle annualità successive, è stata prodotta dal predetto



Responsabile una attestazione che include **tutto** il personale appartenente al Corpo di P.M. e per tutto l'arco temporale oggetto dell'Accordo, in netta contraddizione con quanto sopra evidenziato;

- **che**, con diverse note è stato chiesto al Responsabile del Settore di riesaminare le attestazioni alla luce delle superiori argomentazioni, ma dette richieste, sono ad oggi rimaste non ottemperate e, pertanto, nelle more, si è ritenuto opportuno non procedere alla liquidazione dell'indennità di rischio legata alla prestazione "viabilità" degli appartenenti al Corpo di P.M.;

**Preso atto:**

- del D.Lgs n. 150/2009 (c.d. decreto "Brunetta"), il quale è intervenuto con molta decisione rafforzando le forme di verifica anche sui contratti collettivi dettando specifiche regole per i controlli della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che anche la Ragioneria Generale dello Stato ha attivato un corpo di ispettori che esercitano funzioni di controllo sui contenuti della contrattazione decentrata integrativa;
- che i dati rilevati, se si concludono con la contestazione di inadempienze e responsabilità anche sul costo della gestione delle risorse umane, affluiscono alle sezioni di controllo regionale ed alla sezione autonomie della Corte dei Conti;

**Ritenuto opportuno** procedere alla non applicazione del principio della ultrattività e, pertanto, impartire direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, nel tempo vigente, al fine di procedere stipulare un Accordo Decentrato Integrativo che:

- **rispetti** tutti i vincoli di finanza pubblica introdotti sia dalla vigente legislazione che dalla disciplina contrattuale;
- **non contenga** le criticità che sono state rilevate in fase di applicazione del CCDI 2010-2013 sopra evidenziate;
- **riservi** una quota consistente di risorse all'indennità legata alle *performances* che si possono realizzare nell'Ente, come previsto dal D.Lgs n. 150/2009, e, pertanto, restringa le prestazioni da considerare a rischio o svolte in condizioni di disagio. **All'uopo è opportuno ricordare che:**

- a) le indennità di rischio e di disagio non possono essere erogate né ad intere categorie né a tutti i dipendenti di uno stesso profilo professionale;
- b) l'indennità di rischio nasce per remunerare lo svolgimento della prestazione lavorativa in "condizioni o situazioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale". Queste condizioni, ci dice ancora l'Aran, sono state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale. L'indennità deve remunerare specifiche condizioni di rischio e, pertanto, i vigili urbani non possono vantare un diritto alla percezione di questo compenso per il semplice fatto di svolgere una attività a contatto con i cittadini e/o in mezzo alla strada, nonché a maggior ragione essa non può essere erogata ai vigili la cui attività si svolge



all'interno dell'Ente. Solo particolari e specifiche condizioni aggiuntive, che non possono che riguardare solo alcuni dipendenti del profilo, danno diritto a questa remunerazione. Si indica alla delegazione trattante di parte pubblica quale attività di rischio per i vigili urbani quella prestata in occasione dell'esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (T.S.O.);

c) le amministrazioni sono tenute a non applicare le intese che contengono queste clausole in quanto illegittime e nulle, a pena del maturare di responsabilità in capo ai dirigenti che erogano tali compensi.


➤ **continui ad attenersi alla deliberazione n. 378/2013/PAR emessa dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti, su una richiesta di parere del Sindaco di questo Ente, che richiama due principi fondamentali:**

a. **il principio "non discriminazione"**, di derivazione comunitaria, recepito nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 368/2001, secondo il quale gli istituti del CCNL debbano trovare piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;

b. **il principio della unicità del fondo** di cui agli artt. 15 e 16 del CCNL 31.03.1999 e ss.mm.ii. non rinvenendosi nell'ordinamento positivo disposizioni di natura legislativa e contrattuale che prevedano la possibilità di una duplicazione in ragione della tipologia del rapporto di impiego; la Corte richiama, all'uopo, la deliberazione della stessa Sezione n. 103/2010/PRSP del 26.05.2010 con la quale ha dichiarato *illegittima* l'integrazione del fondo operata da un altro Ente, ordinando allo stesso l'adozione delle necessarie misure correttive.

#### **Richiamati:**

- il vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. ..."*



- il D.Lgs. 01.08.2011 n. 141 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

**per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente  
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;**

### **DELIBERA**

Di procedere alla non applicazione del principio della ultrattività dell'ultimo CCDI stipulato in data 06.05.2014 in ragione delle criticità evidenziate in premessa e, pertanto, **impartire le seguenti direttive** alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel tempo vigente, al fine addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo che:

- 1) **rispetti** tutti i vincoli di finanza pubblica introdotti sia dalla vigente legislazione che dalla disciplina contrattuale;
- 2) **non contenga** le criticità che sono state rilevate in fase di applicazione del CCDI 2010-2013 sopra evidenziate;
- 3) **riservi** una quota consistente di risorse all'indennità legata alle *performances* che si possono realizzare nell'Ente, come previsto dal D.Lgs n. 150/2009, e, pertanto, restringa le prestazioni da considerare a rischio o svolte in condizioni di disagio;
- 4) per le materie trattate, si attenga a quelle previste dalla legge e segnatamente dal D.L.gs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e precisate dal D.Lgs. 141/2011.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**con separata votazione unanime favorevole palesemente espressa;  
Stante la necessità di iniziare la nuova stagione negoziale**

### **DELIBERA**

Inoltre, di munire il presente atto della clausola di "*immediata esecutività*".

